

SENATO DELLA REPUBBLICA

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

MARTEDÌ 29 APRILE 2014
70^a Seduta

Presidenza del Presidente
SACCONI
indi della Vice Presidente
SPILABOTTE

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Bobba.

La seduta inizia alle ore 15.

Omissis

IN SEDE REFERENTE

(1464) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, recante disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese, approvato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

Il relatore **ICHINO** (*SCpl*) in via preliminare avverte che il decreto-legge n. 34 costituisce la prima tappa di un più vasto e complessivo progetto di riforma del mercato del lavoro che ha per obiettivo la combinazione del massimo possibile di flessibilità delle strutture produttive con il massimo possibile di sicurezza professionale ed economica dei soggetti addetti al lavoro, secondo il modello della cosiddetta *flexsecurity*. Infatti, in una realtà lavorativa caratterizzata da inevitabili passaggi tra posti di lavoro diversi, e in un'epoca di crisi occupazionale, si rende più che mai necessario un sistema che garantisca la sicurezza del reddito e l'assistenza efficace nella ricerca di nuovi posti di lavoro. Tale obiettivo è perseguito, come è noto, dal disegno di legge delega n. 1428, già all'esame della Commissione, che il decreto-legge in esame anticipa sotto alcuni profili. Si tratta di facilitare l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro, al fine di sfruttare ogni possibilità delle politiche di assunzione pur in una situazione di crisi economica come quella attuale, che non fornisce certezze sul futuro delle imprese italiane e, in generale, del sistema produttivo globale.

Passando al merito del decreto-legge in esame, il relatore si sofferma soprattutto sulla disciplina del contratto a termine contenuta nell'articolo 1, e su quella relativa all'apprendistato, disposta dall'articolo 2, osservando, tuttavia, che nel progetto di riforma complessivo del mercato del lavoro, non possono essere tralasciati i contratti a tempo indeterminato.

In ordine ai contratti a termine, la nuova disciplina non prevede più il vincolo della motivazione sia per il contratto a tempo determinato - fino a un limite massimo di trentasei mesi - che per le sue proroghe, ridotte durante l'esame alla Camera dei deputati, da otto a cinque. Inoltre viene imposto un limite percentuale massimo - pari al 20 per cento dell'organico stabile - di rapporti di lavoro a termine in ciascuna azienda. A tale riguardo il relatore esprime perplessità, auspicando che la Commissione possa migliorare il testo introducendo una adeguata disciplina del contratto a tempo indeterminato, che meglio si adatterebbe all'incertezza del futuro, a breve e medio termine. Con rammarico sottolinea, quindi, che negli ultimi anni la forma tradizionale di rapporto di lavoro a tempo indeterminato è diventata sempre più inaccessibile per i giovani, come si evince facilmente dai recenti dati messi a disposizione dal Ministero del lavoro. In sostanza, pur apprezzando il ricorso al contratto a termine come uno strumento di facilitazione per l'assunzione di nuovi lavoratori da parte delle imprese, è urgente anche una rivalutazione del contratto a tempo indeterminato - che dovrebbe costituire la forma di assunzione ordinaria - come strumento per facilitare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro. Sotto questo profilo, si potrebbe immaginare un primo triennio di contratto a tempo indeterminato, con possibilità di scioglimento condizionato a un costo di separazione proporzionato all'anzianità di servizio.

Esprime perplessità anche sull'applicabilità del limite massimo del 20 per cento di organico agli enti di ricerca, che quasi sempre hanno una struttura e una composizione di organici direttamente correlata ai singoli progetti, i quali, normalmente, già sono a termine. In questo caso, sarebbe opportuno prevedere una esenzione dal suddetto limite del 20 per cento, che aggraverebbe la definizione - già problematica - dei rapporti di lavoro nell'ambito dei suddetti enti.

Per quanto riguarda la disciplina dell'apprendistato, il relatore sottolinea che la nuova disciplina (articolo 2), come modificata dalla Camera dei deputati, prevede che il contratto scritto contenga, fin dall'inizio, il piano formativo individuale, in "forma sintetica", mentre la disciplina previgente prevedeva un termine di trenta giorni dall'inizio del rapporto per la sua redazione, che doveva essere dettagliatamente compiuta. In ordine alla stabilizzazione degli apprendisti, il decreto-legge riduce gli obblighi previsti dalla legislazione previgente ai fini di nuove assunzioni in apprendistato, che imponeva l'obbligo di stabilizzazione del 30 per cento degli apprendisti nelle aziende con più di dieci dipendenti, da un lato circoscrivendo l'applicazione della norma alle sole imprese con più di trenta dipendenti, dall'altro riducendo al 20 per cento la percentuale minima di conversione di rapporti di apprendistato precedenti in contratti di lavoro ordinario per l'assunzione di nuovi apprendisti. Anche sotto questo profilo il relatore avanza dubbi sulla nuova disciplina, che auspica possa essere migliorata in questo ramo del Parlamento.

L'articolo 2-*bis*, inserito dalla Camera, contiene norme di diritto transitorio relative all'applicabilità dei contratti di lavoro a termine e dei contratti di apprendistato.

L'articolo 3 dispone in materia di iscrizione all'elenco anagrafico dei servizi pubblici per l'impiego, cui possono iscriversi anche i cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea e i soggetti extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia.

L'articolo 4 dispone in materia di verifica telematica della regolarità contributiva, introducendo una semplificazione dell'attuale sistema di adempimenti richieste alle imprese per l'acquisizione del Documento unico di regolarità contributiva (DURC).

Infine, l'articolo 5 reca nuove disposizioni in materia di contratti di solidarietà, alla luce del recente caso di crisi aziendale della società Electrolux. In particolare, si prevede a favore del datore di lavoro che stipula tali contratti un beneficio consistente nella riduzione provvisoria della quota di contribuzione previdenziale a suo carico, con riferimento ai soli lavoratori interessati da una riduzione dell'orario di lavoro superiore al 20 per cento.

La presidente **SPILABOTTE** dichiara aperta la discussione generale.

La senatrice **BENCINI** (*Misto*) chiede chiarimenti al relatore con riferimento al rapporto tra i contratti di lavoro a termine di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 34, e i contratti di somministrazione stipulati tra le aziende e le agenzie interinali.

Il relatore **ICHINO** (*SCpI*) precisa che, secondo una giurisprudenza consolidata, la disciplina generale sui contratti di lavoro, anche a tempo determinato, non si applica ai contratti di somministrazione, riconoscendo tuttavia l'esistenza di una lacuna normativa nel testo in esame, che non disciplina questo aspetto della materia.

Il sottosegretario **BOBBA** sostiene invece la chiarezza normativa del decreto-legge in esame in ordine al rapporto tra i contratti a tempo determinato stipulati da ciascun datore di lavoro e l'organico della rispettiva azienda, nel quale non rientrano i lavoratori delle agenzie interinali.

Dopo un'ulteriore precisazione del relatore **ICHINO** (*SCpI*), la senatrice **BENCINI** (*Misto*) esprime forti perplessità sull'assenza di disciplina nel decreto-legge in oggetto in ordine al rapporto tra i diversi contratti di lavoro.

La senatrice **CATALFO** (*M5S*) esprime forti critiche al modello di flessibilità del mercato del lavoro, come definito dalla nuova disciplina recata dal decreto-legge n. 34. In particolare, rileva che in Italia l'applicazione della flessibilità si è fin qui tradotta in una implementazione del precariato, destinato ad aumentare ulteriormente con la nuova disciplina che, trascurando il principio della sicurezza economica e professionale dei lavoratori, a tutto vantaggio della flessibilità delle imprese, non può realizzare il modello della *flexsecurity*.

Stigmatizza inoltre che ancora una volta il Governo intervenga nella materia del mercato del lavoro attraverso la decretazione d'urgenza che, nel caso di specie, si inserisce nell'ambito del progetto di cui al disegno di legge delega n. 1428, reputando invece necessaria una disciplina organica

contenuta in un disegno di legge ordinaria. Infine, osserva che il rilancio dell'occupazione attraverso i contratti di lavoro a termine è in contrasto con la direttiva europea n. 70 del 1999 e il contestuale accordo quadro tra le parti sociali, che avevano imposto un'azione volta a ridurre il ricorso ai contratti a tempo determinato.

La presidente **SPILABOTTE** comunica alla Commissione che nel frattempo sono pervenuti i pareri della Commissione affari costituzionali, favorevole sui presupposti di costituzionalità e favorevole con osservazioni sul testo.

Il senatore **PUGLIA** (*M5S*) si sofferma sulla difformità tra l'impatto mediatico del decreto-legge in esame, che dovrebbe favorire il rilancio dell'occupazione, e la effettiva portata normativa dello stesso, evidenziando una non corrispondenza all'obiettivo dichiarato nel titolo del provvedimento. In particolare, ritiene che l'introduzione del contratto a tempo determinato "acausale" determinerà l'effetto di legalizzare il precariato, rendendo sempre più difficile per le nuove generazioni l'accesso ai contratti di lavoro a tempo indeterminato. Per altro verso, il concetto di flessibilità nel mercato del lavoro, introdotto per lo sviluppo dell'occupazione da Marco Biagi, è stato accentuato al punto da marginalizzare del tutto la sicurezza economica e professionale dei lavoratori. In questo senso, le aziende non aumenteranno le assunzioni, ma saranno legittimate a legalizzare le situazioni di precariato già esistenti. Inoltre, ritiene che la nuova disciplina celi un certo favore per le attività delle agenzie interinali condividendo, al riguardo, le perplessità già espresse dalla senatrice Bencini. Inoltre la nuova disciplina depauperava i contratti di apprendistato dal punto di vista della stessa formazione che, pure, ne costituisce parte integrante: nel contratto di apprendistato il piano di formazione individuale dovrebbe infatti essere compiutamente predisposto, e non già redatto in forma sintetica, come invece stabilisce il testo in esame.

Esprime infine perplessità sulle disposizioni cosiddette di "semplificazione", sia con riferimento all'elenco anagrafico dei servizi pubblici per l'impiego (articolo 3), sia in ordine alla smaterializzazione del DURC (articolo 4).

Il senatore **BAROZZINO** (*Misto-SEL*) teme che la riforma in questione abbia un esito fallimentare, analogamente alla legge n. 92 del 2012 (cosiddetta legge "Fornero") il cui effetto, nel breve termine, è stato unicamente un aumento significativo della disoccupazione. Non crede che il rilancio dell'occupazione possa avvenire attraverso l'incentivazione dei contratti di lavoro a termine, i quali, al di là del limite massimo dei trentasei mesi, possono avere anche una durata di pochi giorni, secondo la discrezionalità del datore di lavoro, non essendo previsto un limite minimo a tutela dei lavoratori. In questo modo in Italia il precariato aumenterà ulteriormente, in controtendenza con le linee-guida europee sulla stabilizzazione e la sicurezza dei lavoratori. Inoltre, per quanto riguarda i contratti di apprendistato, esprime rilievi critici sulla redazione in forma sintetica del piano formativo individuale, ritenendo necessaria una formulazione chiara e dettagliata al fine di evitare ogni forma di abuso da parte del datore di lavoro e di favorire la componente formativa dell'apprendistato stesso.

La senatrice **PAGLINI** (*M5S*), sottolineando il momento drammatico della crisi occupazionale e delle imprese italiane, condivide le perplessità, già espresse da altri esponenti del suo Gruppo, su un rilancio dell'occupazione basato unicamente sull'incentivazione della flessibilità. Del resto, la flessibilità, sul piano europeo, non ha dato i risultati sperati per l'incremento dell'occupazione, al punto che anche recentemente Pervenche Berès, presidente della Commissione Occupazione e Affari sociali del Parlamento europeo, nel corso di un incontro con i componenti della Commissione, ha sostenuto la necessità di attuare una disincentivazione della flessibilità e, contestualmente, un rilancio della strategia di sicurezza economica dei lavoratori. Ricorda, al riguardo, che in diversi Paesi dell'Unione europea esiste il cosiddetto "reddito di cittadinanza" che permette anche ai soggetti in difficoltà o che hanno perso il lavoro di avere uno *status* reddituale tale da garantire la dignità sociale, oltretutto un minimo di sicurezza economica. In definitiva il decreto-legge in esame contrasta con i principi fondamentali della Carta sociale europea adottata dal Consiglio d'Europa,, sottoponendo l'Italia al rischio di pesanti sanzioni sul piano internazionale.

Infine il presidente **SACCONI** (*NCD*), intervenendo a nome del suo Gruppo, ricorda che il decreto-legge n. 34 deve essere letto in combinato disposto con il disegno di legge delega n. 1428, già all'esame della Commissione, soffermandosi sull'importanza della coniugazione tra i principi di flessibilità e di sicurezza, che costituisce l'obiettivo principale dell'intero progetto di riforma del

mercato del lavoro. Tale coniugazione non si realizza solo con l'imposizione di una nuova disciplina della materia, ma anche attraverso una diversa organizzazione del mercato del lavoro, ispirata ai principi di efficienza e trasparenza del progetto disegnato dal compianto Marco Biagi nel suo "Libro Bianco".

L'azione del Governo è volta innanzitutto a superare alcune rigidità del mercato del lavoro che hanno sin qui disincentivato le imprese ad assumere in un momento di aspettative incerte. Si propongono infatti degli strumenti, come i contratti a tempo determinato e i contratti di apprendistato, che possono garantire una maggiore sicurezza ai lavoratori rispetto a prevalenti forme contrattuali di lavoro come, ad esempio, la collaborazione coordinata e continuativa. Per altro verso, è stato necessario intervenire d'urgenza per superare le rigidità introdotte dalla riforma Fornero che, a vario titolo, ha ostacolato la propensione ad assumere da parte delle imprese. Inoltre, gli strumenti previsti dal decreto-legge per incentivare nuove assunzioni si inseriscono nel quadro dell'Expo 2015, che rappresenta un evento straordinario di mobilitazione per tutte le energie produttive del Paese, anche sul piano globale.

Nel merito, rileva che il decreto-legge, come modificato dalla Camera dei deputati, necessita senz'altro di alcuni aggiustamenti, soprattutto in riferimento alla mancata disciplina sanzionatoria in caso di eccedenza del limite del 20 per cento dei rapporti di lavoro a termine costituiti da ciascun datore di lavoro. Inoltre, con riferimento ai contratti di apprendistato, occorre introdurre norme di salvaguardia per evitare che essi non vengano sopraffatti dai contratti a termine e dai tirocini. Rileva altresì la necessità che l'apprendistato non risulti "atrofizzato" dalla gestione affidata alle regioni, tra le quali esistono forti differenze attuative.

Infine sottolinea la necessità di una revisione complessiva del mercato del lavoro che individui soluzioni idonee per determinare la propensione ad assumere da parte delle imprese.

Nessun altro chiedendo la parola, e dato l'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, la presidente [SPILABOTTE](#) dichiara chiusa la seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

La presidente [SPILABOTTE](#) comunica che la documentazione riferita ai disegni di legge nn. 1428 e connessi (delega lavoro), consegnata nel corso delle audizioni informali del 23 aprile scorso, svoltesi in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, sarà resa disponibile sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

SCONVOCAZIONE DELL'ODIERNA SEDUTA NOTTURNA

La presidente [SPILABOTTE](#) comunica che, in considerazione di vari impegni dei Gruppi parlamentari, la seduta odierna già prevista al termine dei lavori pomeridiani dell'Assemblea non avrà più luogo. Restano invece confermate le sedute già convocate per la giornata di domani.

La seduta termina alle ore 16,30.